



[Indietro](#)

Publicato il 28/05/2018

N. 00915/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia**

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327
del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposti:

quanto al ricorso introduttivo del presente
giudizio, da

Annalisa Ardito, Oronza Fedele, Valeria
Muci, Gabriella Abbate, Barbara
Carrozzino, Stefania Dell'Anna, Antonio
Vergari, Amedeo Antonio Eccellenza,
Antonio Del Piano, Pietro Rizzo, Deborah
Zordan, Silvio Glionna, Gaetano Silvestri,
Laura Zecca, Manuela De Siena, Donata
Lecci, Silvia Spada, Alfredina Minonne,

Boris Massafra, Luca Nestola, Stefania Negro, Luca De Filippo, Marco Luceri, Massimiliano Rizzo, Alessandro Venuti, Angela Landolfo, Davide Tricarico, Rosaria Cappuccio, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano, con domicilio eletto presso gli stessi in Lecce, Vico Giambattista del Tufo n. 9;

quanto ai motivi aggiunti del 13 luglio 2017, da valere come ricorso autonomo, da

Annalisa Ardito, Oronza Fedele, Valeria Muci, Gabriella Abbate, Barbara Carrozzino, Stefania Dell'Anna, Antonio Vergari, Amedeo Antonio Eccellenza, Antonio Del Piano, Pietro Rizzo, Deborah Zordan, Silvio Glionna, Gaetano Silvestri, Laura Zecca, Manuela De Siena, Donata Lecci, Silvia Spada, Alfredina Minonne, Boris Massafra, Luca Nestola, Stefania Negro, Luca De Filippo, Marco Luceri, Massimiliano Rizzo, Anna Elisa De Giorgi, Cinzia De Amicis, Elita De Pascalis, Alessandra Cuppone, Alina Maria Simionescu, Gianluca Cito, Enrico Colicino, Sandro Chirivì, Antonella Schito, Maria Rosaria Cosma, Franco Giannotta, rappresentati e difesi dagli avvocati

Alfredo Caggiula, Simone Scotellaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Caggiula in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

quanto ai motivi aggiunti del 25 ottobre 2017, da valere come ricorso autonomo, da

Annalisa Ardito, Oronza Fedele, Valeria Muci, Gabriella Abbate, Barbara Carrozzino, Stefania Dell'Anna, Antonio Vergari, Amedeo Antonio Eccellenza, Antonio Del Piano, Pietro Rizzo, Silvio Glionna, Gaetano Silvestri, Laura Zecca, Manuela De Siena, Donata Lecci, Alfredina Minonne, Boris Massafra, Stefania Negro, Luca De Filippo, Marco Luceri, Massimiliano Rizzo, Anna Elisa De Giorgi, Cinzia De Amicis, Elita De Pascalis, Alessandra Cuppone, Alina Maria Simionescu, Gianluca Cito, Enrico Colicino, Sandro Chirivì, Antonella Schito, Maria Rosaria Cosma, Franco Giannotta, Veronica Iovino, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Caggiula, Simone Scotellaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Caggiula in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

contro

quanto al ricorso introduttivo:

Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Cesare Battisti 112;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

quanto ai primi motivi aggiunti:

Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Cesare Battisti 112;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Roberto Russo, non costituito;

quanto ai secondi motivi aggiunti:

Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Cesare Battisti 112;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in

giudizio;

Roberto Russo, non costituito;

nei confronti

quanto ai primi motivi aggiunti:

Alessandro Venuti, Angela Landolfo,
Davide Tricarico e Rosaria Cappuccio, non
costituiti;

quanto ai secondi motivi aggiunti:

Alessandro Venuti, Angela Landolfo,
Davide Tricarico e Rosaria Cappuccio,
Decorah Zordan, Luca Nestola e Silvia
Spada, non costituiti;

e con l'intervento di

ad adiuvandum, in relazione al ricorso
introduttivo del presente giudizio:

Anna Elisa De Giorgi, Cinzia De Amicis,
Elita De Pascalis, Alessandra Cuppone,
Alina Maria Simionescu, Gianluca Cito,
Enrico Colicino, Sandro Chirivì, Antonella
Schito, Maria Rosaria Cosma, Franco
Giannotta, rappresentati e difesi dagli
avvocati Simone Scotellaro, Alfredo
Caggiula, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Alfredo Caggiula in Lecce,
via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

ad adiuvandum, in relazione ai primi
motivi aggiunti:

Veronica Iovino, rappresentata e difesa

dagli avvocati Alfredo Caggiula, Simone Scotellaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Caggiula in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

ad opponendum, in relazione al ricorso introduttivo del presente giudizio:

Roberto Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Soleto, via Ospedale Carrozzini, 37;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 1892 del 29 dicembre 2016 (e successivamente pubblicato e conosciuto) con il quale l'ASL Lecce ha indetto concorso pubblico per la copertura di n. 100 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermieri;

ove occorra, e nei limiti dell'interesse:

della nota prot. n. 4097 del 5.5.2016 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia (ancorchè non conosciuta);

della del. G.R. della Regione Puglia n. 1072 del 19.7.2016 (ancorchè non conosciuta);

della del. Direttore Generale Asl n. 1 del 17.3.2016 (ancorchè non conosciuta);

della del. G. R. Regione Puglia n. 162 del 29.2.2016 (ancorché non conosciuta);

di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; quanto ai motivi aggiunti del 13 luglio 2017:

della deliberazione n. 1155 del 17.5.2017, pubblicata in data 18.5.2017, con la quale l'ASL Lecce ha preso atto e formalizzato l'accordo sottoscritto da tutti i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, concernente la disciplina della utilizzazione delle graduatorie di concorsi pubblici per reclutamento di personale a tempo indeterminato e di avvisi per l'assunzione di personale a tempo determinato;

della clausola del bando del 29.12.2016 (non pubblicato né sul BURP né sulla GURI), divenuta lesiva solo con la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto precedente e, comunque, conosciuta da alcuni dei ricorrenti solo a seguito dell'intervento nel presente giudizio, nella parte in cui la ASL ha “manifestato l'interesse all'utilizzo per n. 43 posti delle graduatorie degli idonei (riservata e

generale) del citato concorso a 199 posti indetto dalla ASL Bari”;

di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi;

quanto ai motivi aggiunti del 25 ottobre 2017:

dell' avviso pubblico dell'8.9.2017, rivolto al personale, tecnico-professionale e infermieristico, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017, con il quale l'Asl Lecce ha invitato il predetto personale, che risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 (28.8.2015) e che maturi alla data del 31.12.2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni con contratti a tempo determinato presso l'Asl Lecce o presso altre Amministrazioni del S.S.N., a presentare il modulo ivi allegato al fine di provvedere alla ricognizione del personale, tecnico-professionale e infermieristico con rapporto di lavoro a tempo determinato e di dare attuazione all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con indicazione della copertura finanziaria;

di tutti gli atti pregressi, consequenziali

e/o connessi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv.ti A. Caggiula, L. Maruotti e R. Longo, quest'ultima in sostituzione dell'avv. F.sco Romano, per i ricorrenti, avv. I. Turco, in sostituzione dell'avv. C. Balducci, per la P.A. e avv.ti S. Scotellaro e C. Ciardo, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. V. Russo, per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti – tutti con la qualifica di collaboratore professionale sanitario-infermiere – in servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre Asl rispetto a quella di Lecce, risultati idonei ma non vincitori nelle graduatorie per titoli per la mobilità regionale e interregionale, hanno impugnato il

provvedimento dell'Asl con il quale è stato indetto un concorso pubblico per la copertura di 100 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere, finalizzato al reclutamento esterno per la copertura di n. 50 posti e alla stabilizzazione di personale precario per la copertura dei restanti 50 posti.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di diritto: 1. Violazione e falsa applicazione art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento. 2. Violazione e falsa applicazione art. 3, l. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria carente; violazione del principio della preferenza dello scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci, eccesso di potere per difetto di istruttoria; erronea presupposizione; violazione del principio di correttezza e trasparenza. 3. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; violazione del principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa; contraddittorietà dell'azione amministrativa; illogicità; sviamento dei fini.

Sostengono i ricorrenti: che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento delle graduatorie di mobilità preesistenti ed efficaci; che il provvedimento non indica in alcun modo la motivazione per la quale non sia stata data la preferenza allo scorrimento delle graduatorie; che questa scelta determina un inutile dispendio di denaro.

L'Asl ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha rilevato: che si tratta di un procedimento volto alla stabilizzazione; che l'indizione di un concorso ex l. 208/2015, come per qualsiasi altra procedura di stabilizzazione e quindi di reclutamento non ordinario, prevale sulle altre procedure ordinarie di legge; che quindi l'indizione del concorso prevale sull'utilizzo della graduatoria di mobilità volontaria già in essere come pure in generale sulla procedura, altrimenti necessaria della mobilità; che il legislatore ha preferenza per le procedure di stabilizzazione rispetto alle procedure di mobilità;

Il sig. Russo Roberto, Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, Cat. D, ad oggi in servizio con contratto

individuale di lavoro a tempo determinato presso l'Ospedale di Galatina, ha proposto atto di intervento ad opponendum deducendo: che non sussiste un obbligo da parte dell'Asl di procedere attraverso lo scorrimento, ma che sussiste un potere discrezionale dell'Amministrazione di decidere in ordine al sistema di reclutamento; che nel provvedimento impugnato sono state esplicitate le motivazioni.

È stato proposto atto di intervento ad adiuvandum da parte di ulteriori Collaboratori Professionali Sanitario-Infermieri in servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre Asl rispetto all'Asl Lecce, i quali hanno aderito in toto ai motivi di gravame proposti dai ricorrenti col ricorso introduttivo.

Questa Sezione, con ordinanza 170/2017 ha respinto la richiesta misura cautelare *“atteso che appare preponderante, nell'ambito del bilanciamento di esigenze contrapposte e allo stato degli atti, la posizione del personale da stabilizzare, al quale la procedura concorsuale è riservata in misura pari al 50%”*.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 3226/2017, nell'accogliere l'istanza cautelare presentata in primo grado ha

sospeso il bando della Asl Lecce limitatamente alla quota della metà dei posti da coprire con la procedura di stabilizzazione dei precari, ritenendo che *“pur in presenza della normativa che consente le nuove procedure di assunzione con quote di riserva a favore dei precari, la mobilità, per evidente ragioni di contenimento della spesa pubblica, rappresenta pur sempre la prioritaria modalità di copertura dei posti vacanti ai sensi dell’art. 30, co. 1 e 2bis, d.lgs. 165/01”*.

Con motivi aggiunti del 13 luglio 2017 i ricorrenti – che non coincidono pienamente con coloro che hanno attivato il ricorso introduttivo del presente giudizio - hanno impugnato la deliberazione del 17 maggio 2017, con la quale l’Asl Lecce ha preso atto e formalizzato l’accordo sottoscritto da tutti i direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, concernente la disciplina della utilizzazione delle graduatorie di concorsi pubblici per reclutamento di personale a tempo indeterminato e di avvisi per l’assunzione di personale a tempo determinato, nonché la clausola del bando nella parte in cui la ASL ha *“manifestato l’interesse all’utilizzo per n. 43 posti delle graduatorie degli idonei (riservata*

e generale) del citato concorso a 199 posti indetto dalla ASL Bari”.

I ricorrenti hanno dedotto il seguente motivo: priorità della mobilità rispetto a qualsiasi altra forma di reclutamento.

Sostengono i ricorrenti: che l'accordo costituisce una illegittima applicazione del dettato normativo di cui alla legge n. 3/03 e della legge n. 350/03 e che tali norme, nel consentire l'utilizzo delle graduatorie di concorso di altri Enti non derogano espressamente all'obbligo imposto dall'art. 30 d.lgs. 165/01 di dare prevalenza alle procedure di mobilità.

Con atto di intervento ad adiuvandum si è costituita la sig.ra Veronica Iovino, la quale ha aderito ai motivi esposti nel ricorso principale e in quello per motivi aggiunti.

L'Asl ha eccepito il difetto di giurisdizione. Nel merito ha rilevato che l'esistenza dell'accordo relativo alla possibilità di utilizzare le graduatorie non può in alcun modo dirsi lesiva degli interessi dei ricorrenti proprio perché ab origine, incapace di produrre alcun danno ed anzi alcun effetto.

Con ulteriori motivi aggiunti – proposti da soggetti che non coincidono pienamente con coloro che hanno proposto il ricorso

introduttivo del presente giudizio e i primi motivi aggiunti - è stato impugnato l'avviso pubblico con cui l'Asl ha invitato il personale, tecnico-professionale e infermieristico, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, che risultava in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 (28.08.2015) e che aveva maturato alla data del 31.12.2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni con contratti a tempo determinato presso l'Asl Lecce o presso altre Amministrazioni del S.S.N., a presentare il modulo ivi allegato al fine di provvedere alla ricognizione del personale, tecnico-professionale e infermieristico con rapporto di lavoro a tempo determinato e di dare attuazione all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con indicazione della copertura finanziaria.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Priorità della mobilità rispetto a qualsiasi altra forma di reclutamento; violazione dell'art. 30, d.lgs. 165/2001. 2. Mancanza del piano triennale di fabbisogno del personale necessario ai fini

della procedura di stabilizzazione. 3. Violazione ed elusione del giudicato cautelare del Consiglio di Stato.

Sostengono i ricorrenti: che il previo esperimento delle procedure di mobilità è un principio generale e inderogabile; che il piano di fabbisogno non è stato ancora approvato; che il Consiglio di Stato aveva sospeso il bando con riferimento alla quota della metà dei posti da coprire mediante stabilizzazione.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È anzitutto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Secondo le Sezioni Unite *“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al cd scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo”* (Cass. civ. Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24878). *“Allorquando la controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene*

alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo” (Cass. civ., Sez. Un., 20 dicembre 2016, n. 26272).

Nel caso in esame, si contesta proprio la scelta discrezionale dell'Amministrazione di procedere attraverso l'indizione di un concorso piuttosto che procedere attraverso l'utilizzo della mobilità, con la conseguenza che deve ritenersi sussistere la giurisdizione di questo giudice, posto che si controverte sulla verifica della legittimità della scelta discrezionale dell'Amministrazione in ordine allo strumento di reclutamento seguito, rispetto alla quale non possono ravvisarsi che situazioni di interesse legittimo in capo a chi ritiene che si sarebbe dovuta dare la precedenza allo scorrimento di graduatorie esistenti rispetto l'indizione di una nuova procedura concorsuale.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Collegio aderisce all'orientamento per cui *“nell'impiego pubblico contrattualizzato, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi rimessa, sino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, L. 246/2005, al potere discrezionale della P.A.; successivamente, la previsione di una*

espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale, senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente. Sul punto vi è un autorevole recente pronunciamento della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 12559/2017) nei termini soprariportati che precisa che la prevalenza del ricorso alla mobilità prevista dall'art. 30, comma 2 bis, D.lgs. 165/2001 vale anche nei confronti dello scorrimento della graduatoria anche se non affermato espressamente. Ma anche la giurisprudenza amministrativa conferma tale orientamento sottolineando come la prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di lavoratori già stabilmente inseriti nell'organizzazione

della Pubblica Amministrazione, non da reclutare mediante un'assunzione *ex novo* (cfr., TAR Campania, n. 2282/2017; Consiglio di Stato, n. 5231/2016). La preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria, rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò in quanto la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni (cfr., Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 4 dicembre 2017, n. 794).

“Per quanto attiene al reclutamento del personale nel pubblico impiego l'assunzione dello stesso mediante concorso deve ora intendersi subordinato al trasferimento dello stesso mediante procedura di mobilità, anche volontaria, avendo l'art. 30, comma 2 bis, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto un duplice obbligo a carico delle Pubbliche amministrazioni: necessità del

preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto ad ogni altra procedura concorsuale ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica; immissione in ruolo, in via prioritaria, di dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le Amministrazioni di provenienza; deve pertanto darsi atto che, nelle intenzioni del legislatore, la mobilità è divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico, con la possibilità di ricorrere al concetto di preferenzialità della mobilità, ma non anche a quello di inderogabilità della stessa” (Cons. St., sez. IV, 1° giugno 2016, n. 2318).

In sostanza, dall'art. 30 comma 2 bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche, discende la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate.

Tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di lavoratori già stabilmente inseriti nell'organizzazione della Pubblica amministrazione, non da reclutare mediante un'assunzione *ex novo*.

In applicazione dei principi sopra riportati, risulta fondato il ricorso originario, proprio in quanto occorre dare la prevalenza alle procedure di mobilità rispetto non solo all'indizione di un nuovo concorso ma anche rispetto alla procedura di stabilizzazione.

Questo comporta, anche l'accoglimento dei successivi ricorsi per motivi aggiunti, laddove i provvedimenti impugnati sono volti a procedere alla stabilizzazione del personale senza aver prima effettuato la procedura di mobilità.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Asl e sono liquidate come

da dispositivo, mentre sono compensate tra le restanti parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Asl di Lecce alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida nella misura di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso dei contributi unificati, da ripartirsi in ragione di un terzo a favore dei ricorrenti di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, un terzo a favore dei ricorrenti con i primi motivi aggiunti e un terzo a favore dei ricorrenti con i secondi motivi aggiunti; compensa le spese processuali nei riguardi delle altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**
Carlo Dibello **Eleonora Di Santo**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)